

COMUNE DI SAN VITO ROMANO

Provincia di Roma

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "SOSTEGNO

ALLA GENITORIALITA' 0 - 3 ANNI" Importo euro (oltre Iva).

CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di in San Vito

Romano (RM), nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa Giada De Francesco,

Segretario Comunale del Comune di San Vito Romano autorizzato per legge a rogare

gli atti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza

di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) il Dott. **Fabio Cutini** nato a, che dichiara di intervenire in questo

atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di San Vito Romano con sede in Via Borgo Mario Theodoli,

34 C.F. 02149180586 P.IVA 01032721001, che rappresenta nella sua qualità di

Responsabile dei servizi sociali del Comune intestato e dell'ufficio di Piano di Zona del

Distretto RM G5, , di seguito denominato Comune di San Vito Romano Capofila del

Distretto RM G5;

2)- il Dott./Dott.ssa nato/a a il, residente a

..... in Via, in qualità di rappresentante legale e Presidente

della Cooperativa sociale, con sede legale in

..... Cod. Fiscale/P.Iva di seguito denominata Cooperativa.

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario sono certo, sono stati

ammoniti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità penali e

delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, premesso:

- che con determinazione n. del è stato affidato alla

Cooperativa il servizio di gestione e realizzazione del progetto

“Sostegno alla genitorialità – 0 – 3 anni” per l’importo di **euro** **esclusa Iva**

al 4%;

- che il servizio in oggetto è finanziato con i fondi del Piano di Zona – annualità

.....

- che la predetta cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e

artigianato di Roma – Ufficio Registro delle Imprese con il n. REA ed è

iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali D.P.G.R. 445 del 27/02/1997, legge

regionale 27/06/96 n. 24;

- che la predetta società ha prodotto in sede di stipula apposita dichiarazione

sostitutiva a firma del legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti a

contrattare con la P.A., ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che ai sensi del vigente piano di prevenzione della corruzione, adottato con Delibera

di Giunta comunale n. 13 del 30/01/2014, è stato sottoscritto in data odierna, prima

della stipula del presente contratto, il patto di integrità, depositato agli atti dell’Ufficio di

piano;

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come

parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per quanto non

materialmente allegato, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto del contratto - Il Comune di San Vito Romano, nella sua qualità di

Comune capofila del Distretto socio-sanitario RM G5, come sopra rappresentato, con

il presente atto, affida il progetto "Sostegno alla genitorialità – 0 – 3 anni", alla Società Cooperativa, che come sopra costituita, accetta.

ART. 2 Corrispettivo - Il corrispettivo di euro (oltre Iva) verrà corrisposto in rate mensili posticipate previa presentazione di apposita fattura, trovando copertura finanziaria all' intervento 1100402 cap. 1488 del bilancio del Comune di San Vito Romano.

ART. 3 Durata dell'appalto - l'appalto ha la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Il servizio può essere svolto fino a sei giorni settimanali esclusa la Domenica ed i giorni festivi.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno, ad alcun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario. dalla stipula del contratto ed è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme di legge e delle direttive impartite dal responsabile del servizio e dal coordinatore dell'ufficio di piano.

ART.4 Polizza fideiussoria - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la Cooperativa presenta polizza fideiussoria n., emessa dalla, agenzia di, per l'importo di €, pari al 10% dell'importo dell'appalto.

ART. 5 Obblighi della Cooperativa - La Cooperativa si servirà, nell'esecuzione del servizio, di personale qualificato a contratto. Per tutta la durata del presente contratto la cooperativa è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

1) relazione trimestrale su modello fornito dall'Ufficio di Piano riguardante l'andamento del servizio;

2) il puntuale e regolare Inserimento dei dati nel Sistema Informativo Distrettuale (SID);

3) tenere uno stretto contatto operativo con le seguenti figure: coordinatore tecnico dell' Ufficio di Piano, Responsabile dei servizi sociali del Comune di San Vito Romano, Istruttore amministrativo dell' Ufficio di Piano;

4) rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 e indicazione del responsabile del trattamento dei dati nella persona del legale rappresentante;

5) manlevare e tenere indenne il Comune di San Vito Romano da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che potesse essere avanzata nei confronti del Comune a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per la realizzazione del progetto ed in relazione al servizio affidato.

ART. 6 Controlli - Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllare la conduzione e l'esecuzione del servizio affidato, senza con ciò assumere responsabilità alcuna, mediante sorveglianza affidata all'Ufficio competente. La Cooperativa indica nella persona del Dott/Dott.ssa..... il responsabile tecnico a cui il Comune potrà, in qualsiasi momento, chiedere notizie sull'andamento del servizio.

ART. 7 Risoluzione - Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: a) mancato inizio del servizio nei tempi stabiliti dal presente contratto; b) la non esecuzione del servizio, senza giustificato motivo; c) irregolarità ripetute nel tempo ; d) violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta di terzi ai sensi

dell'art. 5; e) irregolarità riscontrate nello svolgimento del servizio che abbiano arrecato o siano suscettibili di arrecare danno o pregiudizio al Comune; f) mancato rispetto del CCNL;

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di giorni 15 (quindici) senza che la Cooperativa abbia nulla a pretendere al di fuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. La risoluzione del contratto è espressa ed automatica in coincidenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

Art. 8 – Obbligo di rispetto del codice di comportamento e la normativa

anticorruzione. - La Cooperativa è tenuta a rispettare gli obblighi, in quanto compatibili, derivanti dal codice ai sensi del D.p.r.t. 62/2013 e dal relativo Codice adottato dall'Ente, di cui si rilascia copia.

La Cooperativa dichiara ai sensi del dpr 445/2000 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di accertata violazione e/o falsa dichiarazione il contratto si risolve di diritto con risarcimento del danno.

ART. 9 Spese - Tutte le spese relative al presente contratto, diritti di segreteria e imposta di registro, sono ad esclusivo carico della cooperativa. Ai fini della registrazione, la cooperativa, essendo ONLUS dichiara che il presente contratto è sottoposto al regime di cui all'art. 27 bis del D.P.R. 1972 n. 642, introdotto dall'art. 90

della L. 289/2002, per cui è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art. 38 del DPR 634/1972 e dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, la stessa, essendo soggetta ad IVA, richiede la registrazione in misura fissa. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, le imposte saranno versate con modalità telematica, mediante il modello unico informatico, utilizzando il software unimod e la trasmissione avverrà attraverso la piattaforma Sister.

ART.10 Responsabilità - Ogni responsabilità diretta o indiretta sia nei confronti dei terzi che dello stesso Comune, comunque inerente l'esecuzione del servizio, sarà a carico della Cooperativa sociale che dovrà sollevare il Comune stesso da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi. A tale scopo è stata prodotta la polizza di responsabilità civile (RCT) n. emessa dalla con massimale per ogni sinistro pari ad euro

ART. 11 Adempimenti in materia di tracciabilità. - Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010, le parti assumono l'obbligo della tracciabilità finanziaria per cui tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e precisamente sul conto dedicato e acceso presso la banca di credito cooperativo di, filiale di n..... Sul predetto conto sono autorizzati ad operare il legale rappresentante Il contratto è risolto qualora il Comune abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3.

ART. 12 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, la Cooperativa elegge domicilio presso la propria sede legale in..... . Le notificazioni e le

intimazioni verranno effettuate mediante pec:

ART. 13 Controversie - Per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, all'interpretazione delle norme in esso contenute, che non si possa risolvere in modo bonario, previo apposito tentativo di componimento, è stabilita la competenza dello sportello comunale di mediazione, qualora già istituito o, in caso contrario, del foro di Tivoli.

ART. 14 Rinvio - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto è fatto rinvio agli atti nello stesso richiamati, alla Legge 328/2000, al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia, anche se non espressamente ivi richiamate.

Art. 15 Trattamento dei dati personali - Il Comune informa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che "titolare" del trattamento è il Comune di San Vito Romano.

E' stata omessa la lettura degli atti citati nel presente contratto, per espressa volontà delle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi e degli atti richiamati.

Del che richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto in modalità elettronica su supporto informatico non modificabile, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà. E' stata omessa la lettura degli atti citati per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di aver preso cognizione degli atti stessi. Il presente contratto consta di (.....) facciate a video e ---- (---) righe della presente facciata escluse le firme. I componenti sottoscrivono il presente contratto mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me

verificata e la sottoscritta chiude il file con l'apposizione della propria firma digitale e
marcatore temporale.

Il Rappresentante del Comune: Dott.

Il Rappresentante della Cooperativa: Dott/Dott.ssa.....

Il Segretario Comunale: Dott.ssa.....